

Newsalert

Regolamentazione delle attività finanziarie
Accordi di *outsourcing*: le indicazioni delle Linee guida EBA

In data 25 febbraio 2019, la *European Banking Authority* ("EBA") ha pubblicato il *Final Report* relativo alle Linee guida in materia di accordi di *outsourcing*.

Le Linee guida, che aggiornano le precedenti linee guida CEBS sull'*outsourcing* pubblicate nel 2006 (che erano destinate esclusivamente alle banche), mirano a determinare un quadro più armonizzato per gli accordi di esternalizzazione di tutti gli intermediari finanziari vigilati dall'EBA, quindi non solo banche, ma anche imprese di investimento e istituti di pagamento e di moneta elettronica. Le Linee guida integrano, altresì, le raccomandazioni EBA sul ricorso in *outsourcing* a servizi di *cloud computing* da parte degli istituti bancari e finanziari pubblicate nel dicembre 2017 (EBA/REC/2017/3).

In primo luogo, l'EBA chiarisce quando un accordo con un soggetto terzo ricade nella definizione di esternalizzazione: in tale valutazione, si deve infatti tenere conto se (i) la funzione esternalizzata (o parte di questa) viene svolta dal soggetto terzo su base ricorrente o permanente e se (ii) tale funzione (o parte di questa) ricadrebbe, in linea di principio, nell'alveo delle attività normalmente svolte dall'istituto finanziario o di pagamento. L'EBA fornisce, poi, i criteri per identificare le funzioni essenziali che hanno un forte impatto sul profilo di rischio dell'ente finanziario o sul suo sistema di controllo interno: se, infatti, vengono esternalizzate tali funzioni, ai relativi accordi si applicheranno requisiti più severi rispetto che agli altri.

Quanto alla rilevanza degli accordi di *outsourcing* nell'ambito del sistema dei controlli interni, le Linee guida chiariscono che l'esternalizzazione di alcune funzioni non determina in ogni caso il venire meno della responsabilità dell'organo di gestione, il quale è chiamato a svolgere un'efficace supervisione su tale fronte. In merito, l'EBA richiede inoltre ai soggetti vigilati di assicurare un'efficace gestione *day-to-day* di tali rapporti contrattuali a livello di *management*, l'esistenza di adeguati processi interni e di una *policy*, una corretta identificazione e gestione dei rischi connessi e la messa a punto di "*exit strategies*" da tali accordi.

CHIOMENTI

Qualora l'esternalizzazione di alcune funzioni essenziali avvenga nell'ambito dello stesso gruppo di appartenenza, la banca, l'impresa di investimento o l'istituto di pagamento o di moneta elettronica dovrà garantire che la selezione del terzo si fondi su elementi oggettivi e che l'accordo sia stato concluso alle normali condizioni di mercato, gestendo in maniera adeguata i conflitti di interesse potenzialmente derivanti. Tale pratica, osserva l'EBA, potrebbe presentare il vantaggio di consentire ai soggetti vigilati di esercitare un maggiore controllo sulla funzione esternalizzata.

Quanto, invece, alle ipotesi di esternalizzazione a fornitori di servizi ubicati in paesi terzi, i soggetti vigilati dovranno prestare particolare attenzione affinché sia garantito il rispetto della legislazione e dei requisiti normativi previsti a livello europeo (ad es., in tema di segreto professionale, accesso alle informazioni e ai dati, protezione dei dati personali) e l'autorità competente sia in grado di svolgere una vigilanza efficace.

Le Linee guida entreranno in vigore il 30 settembre 2019 e, a partire da tale data, dovranno considerarsi abrogate le linee guida CEBS del 2006 e le raccomandazioni EBA sull'esternalizzazione ai fornitori di servizi *cloud*.

Gli istituti finanziari e di pagamento dovranno allineare la documentazione di tutti gli accordi di esternalizzazione esistenti, ad esclusione degli accordi di esternalizzazione con i fornitori di servizi *cloud*, al contenuto delle Linee guida alla prima data di rinnovo contrattuale di ciascun accordo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti